

## Fatto e diritto

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma disponeva la consegna all'a.g. austriaca di Enrico MALLUCCI, cittadino italiano, nei cui confronti il Pubblico ministero di Innsbruch (*Staatsanwaltschaft Innsbruck*) aveva in data 6 maggio 2009 emesso mandato di arresto europeo (MAE) sulla base di un mandato di cattura interno emesso in pari data per reati



qualificati come truffa aggravata, bancarotta fraudolenta, omesso versamento di contributi previdenziali, falsificazione di documenti, per avere, quale gestore del ristorante "La Vecchia Osteria", dall'agosto 2006 al luglio 2007: contraendo fraudolentemente debiti con i fornitori, e pagando con assegni scoperti, cagionato a trentasei persone un danno pari a euro 88.754; distratto od occultato parte del suo patrimonio vanificando la garanzia dei creditori; omesso di versare i contributi da lui dovuti quale datore di lavoro agli enti previdenziali per un ammontare di euro 2.480,51; falsificato una ricevuta di bonifico bancario per euro 149,82.

Il Mallucci, a seguito di segnalazione Interpol, veniva tratto in arresto in data 8 luglio 2010 da personale del Commissariato San Basilio della Questura di Roma.

In data 10 luglio 2010, il Consigliere delegato dal Presidente della Corte di appello di Roma, convalidato l'arresto, applicava al Mallucci la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistente il pericolo di sottrazione alla consegna.

Con la predetta sentenza la Corte subordinava la consegna alla condizione che il Mallucci, fosse rinviato nello Stato italiano per ivi scontare la pena eventualmente pronunciata.

Ricorre per cassazione il Mallucci, a mezzo del difensore avv. Walter De Agostino, che con un unico motivo denuncia l'omessa motivazione circa il mancato esercizio della facoltà da parte della Corte di appello di rinviare la consegna, a norma dell'art. 24 della legge n. 69 del 2005, in attesa della definizione del procedimento penale pendente in Italia a carico del ricorrente, avendo egli ricevuto citazione dinanzi al Tribunale di Roma per il giorno 26 gennaio 2011, per rispondere dei reati di truffa, furto, insolvenza fraudolenta; circostanza che era stata già rappresentata davanti alla Corte di appello sin dalla udienza di convalida dell'arresto e poi nella udienza di merito.

Con successiva memoria l'avv. De Agostino ha ribadito e ulteriormente precisato le ragioni a sostegno del motivo di ricorso.

Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato.

Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la facoltà riconosciuta dall'art. 24 della legge n. 69 del 2005 di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del MAE implica una valutazione di

gg

opportunità che deve tenere conto, tra l'altro, della comparazione della gravità dei reati, della loro data di consumazione, della complessità dei procedimenti, della fase e del grado in cui essi si trovano, della entità della pena da scontare e delle modalità della esecuzione (v. *ex plurimis* Sez. VI, 25 novembre 2009, Munteanu; Id., 3 giugno 2008, Viscuso; Id., 24 ottobre 2007, Bulibasa).

Trattandosi di una scelta discrezionale, il consegnando non si può dolere della mancata valutazione sul punto da parte della Corte di appello, a meno che egli non l'abbia sollecitata espressamente a pronunciarsi al riguardo, adducendo uno specifico interesse (arg. *ex* Sez. VI, 29 ottobre 2009, Husa).

Ora, dall'esame degli atti non risulta alcuna sollecitazione fatta in tal senso alla Corte di appello dall'interessato.

Contrariamente a quanto dedotto, nel verbale relativo alla convalida dell'arresto compare solo un generico riferimento del Mallucci a possibili denunce a suo carico della ex moglie. Egli afferma di non sapere se esistono procedimenti a suo carico e comunque nessuna istanza sul punto è stata avanzata dal difensore, né in tale occasione né in sede di udienza sul merito della domanda di consegna.

Per di più, l'addotto interesse, evidenziato per la prima volta nel presente ricorso, non appare avere alcun fondamento giuridico.

L'esigenza del Mallucci di difendersi nell'ambito del processo a suo carico in Italia non è infatti menomata dalla decisione di consegna, sia perché il suo coattivo trasferimento all'estero impedirebbe una celebrazione del processo in sua assenza sia perché nella sentenza impugnata è apposta la condizione del suo rinvio in Italia una volta soddisfatte le esigenze di giustizia dell'a.g. austriaca.

Alla inammissibilità del ricorso consegue *ex art.* 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000 (mille).

La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 22 comma 5 della legge 22 aprile 2005, n. 69.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22  
comma 5 della legge 22 aprile 2005, n. 69.  
Così deciso addì 28 settembre 2010.

Il Consigliere estensore

*g. g. g.*

Il Presidente *[Signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi 29 SET 2010  
 IL CANCELLIERE C1 SUPER  
*Lidia Scalia*

*Scalia*